



**COMUNE DI SAPRI**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI,  
PALESTRE SCOLASTICHE  
E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI**

L.R. Campania nr. 18 del 25.11.2013

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017

## SOMMARIO

### GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Specificazioni ai fini dell'applicazione del presente Regolamento
- Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi
- Art. 5 Tipologia di affidamento a terzi (concessione gestione)
- Art. 6 Soggetti assegnatari in uso gratuito
- Art. 7 Procedura di rilascio assegnazioni in uso gratuito
- Art. 8 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso gratuito
- Art. 9 Modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi
- Art. 10 Convenzione
- Art. 11 Soggetti affidatari
- Art. 12 Durata della concessione, responsabilità e d obblighi del concessionario
- Art. 13 Doveri del Concessionario
- Art. 14 Divieto di sub concessione
- Art. 15 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni
- Art. 16 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
- Art. 17 Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso temporaneo delle palestre scolastiche
- Art. 18 Rinvii
- Art. 19 Norme transitorie e finali

### ALLEGATO A

#### NORME SULLA MANUTENZIONE

### ALLEGATO B

#### NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni. Le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. Il Comune assolve a tutte le funzioni previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 25.11.2013. n.18.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre scolastiche.
2. Le strutture da destinare alla gestione in concessione a terzi sono individuati dall'Amministrazione Comunale con idonei atti deliberativi.
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.
4. Il Comune nel favorire l'avvicinamento alla pratica sportiva porrà particolare attenzione nel promuovere d'intesa con le autorità scolastiche, l'integrazione di attività motorie e sportive nelle scuole, quali manifestazioni, corsi di avviamento, giochi sportivi studenteschi e tornei.

## **Art. 3**

### **Specificazioni ai fini dell'applicazione del presente Regolamento**

Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche si caratterizzano, di norma, con:

- ✓ gli spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, ecc.);
- ✓ i servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, ecc.);
- ✓ Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.);
- ✓ Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.);
- ✓ Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva.

Fatta eccezione per le palestre scolastiche possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni;

L'attività sportiva è la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale

L'attività scolastica è l'attività relativa e/o rivolta ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio.

L'attività agonistica è l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo.

L'attività amatoriale è l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere.

L'attività didattica è l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore tino all'apprendimento delle nozioni di base.

L'attività promozionale è l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%).

L'attività dilettantistica è l'attività, anche a livello agonistico, svolta con atleti non professionisti;

L'assegnazione in uso temporaneo è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione);

La concessione in gestione è il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;

#### **Art. 4**

##### **Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi**

1. Il Comune di Sapri gestisce gli impianti di sua proprietà nel modo seguente:
  - a. Impianti sportivi comunali: concessione a terzi;
  - b. Palestre scolastiche e impianti annessi alle strutture scolastiche: gestione diretta attraverso assegnazione in uso temporaneo;
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. Nel caso di affidamento in concessione di un impianto sportivo comunale di cui al precedente comma 1, lett. a), il concessionario nella presentazione dell'offerta per l'affidamento della struttura dovrà dare la disponibilità di un monte giorni annuale pari a non meno di due giorni al mese. In caso di offerte migliorative se ne terrà conto ai fini dell'affidamento.  
Il Comune potrà utilizzare i giorni così ottenuti per riassegnazione in uso gratuito della struttura o parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune.
5. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

#### **Art 5**

##### **Tipologie di affidamento a terzi (concessioni gestione)**

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90, comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 ed all'art. 20, Legge Regionale 25/11/2013 n. 18.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti assegnatari in uso gratuito**

1. Le assegnazioni in uso gratuito, di cui all' art. 4. comma 4, sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
  - a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
  - b) organismi pubblici che agiscono in ambito locale;
  - c) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte nel Registro Regionale – Sez. A;
  - d) associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciuti dal Coni, iscritti nel Registro Regionale – Sez. B.

## **Art. 7**

### **Assegnazione in uso gratuito- Procedura di rilascio**

1. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, consentono la fruibilità dell'impianto o di parte di esso per l'intera durata della manifestazione che può estendersi anche a più giorni.
2. Le domande di assegnazione in uso vengono presentate all'Amministrazione Comunale la quale, previa acquisizione della disponibilità dell'impianto presso il Servizio Sport, adotta idonea deliberazione che riconosca il beneficio della concessione in uso.

## **Art. 8**

### **Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso gratuito**

1. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il "Servizio Sport" può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C. o del concessionario.
2. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il "Servizio Sport" dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso gratuito, quando gli assegnatari:
  - a. abbiano violato le norme del presente regolamento;
  - b. abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
  - c. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Responsabile del settore in cui è incardinato il "Servizio Sport" può revocare le assegnazioni in uso gratuito degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:
  - a. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
  - b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - c. per nuova valutazione di interesse pubblico originario.

## **Art. 9**

### **Modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi**

1. Al fine della Concessione per l'uso degli impianti di cui all'art. 4 comma 1, si procederà all'emanazione di apposito bando che precisa le modalità di attuazione.
2. Il Responsabile di Servizio demandato a tale attività gestionale è il Responsabile del Servizio Sport, incardinato nel Settore Amministrativo, salvo rideterminazione delle competenze da parte della Giunta Comunale.
3. Il bando provvederà all'affidamento in gestione per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque). Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/2013 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali. L'affidamento in concessione avviene al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di Promozione Sportive o discipline sportive associate, alle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nella Sezione A prevista dall'Art. 11 comma 2 della Legge Regionale che garantiscano:
  - a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti;
  - b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
  - c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso degli impianti sportivi;
  - e) lo svolgimento dell'attività agonistica;
  - f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.
4. Per l'affidamento della gestione il Comune adotta avviso pubblico con le modalità di pubblicità idonea a

garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. L' avviso viene trasmesso alla competente struttura regionale che ne cura la pubblicazione nel BURC ( Bollettino Ufficiale Regione Campania). Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS (Sistema Informativo Regionale) Campania.

5. La selezione del soggetto gestore avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed all'esito della valutazione dei progetti presentati che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo anche conto del canone minimo che si intende percepire.

#### **Art. 10 Convenzione**

1. I rapporti tra il Comune di Sapri ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione.
2. La convenzione, che dovrà essere approvata dal Responsabile del Servizio, stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella Legge Regionale, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione fissa la durata massima dell'affidamento in gestione, prevede criteri di proroga legati agli investimenti che l'Associazione affidataria, in accordo con il Comune, è obbligata a destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato.
4. Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni:
  - a. La salvaguardia dell'impianto sportivo;
  - b. Il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
  - c. La partecipazione alle attività agonistiche;
  - d. La promozione sportiva nel territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza;
6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
7. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione del Comune proprietario dell'impianto.
8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

#### **Art. 11 Soggetti affidatari**

1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25.11.2013 nr. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi può essere affidata a:
  - a. al Coni;
  - b. al Cip;
  - c. alle federazioni sportive nazionali;
  - d. agli Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
  - e. alle Associazioni dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'Art. 11 c.2 L.R. 25.11.2013 nr. 18. Sino all'attivazione del predetto Registro, si terrà conto dell'iscrizione al relativo Registro tenuto, in forma telematica, dal CONI.
2. Oltre ai requisiti di ordine generale previste dal D. Lgs. n. 50/2016 soggetti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del previsto Bando di gara.
3. Eventuali Piani di Rientro del debito potranno essere accordati dal Comune di Sapri e potranno avere durata non superiore a diciotto mesi. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per i versamenti comporterà la decadenza del beneficio, l'escussione della polizza da parte dell'Ente e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti.

#### **Art. 12 Durata della concessione - responsabilità ed obblighi del concessionario**

1. La durata massima della concessione è di anni cinque.

2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed approvati dall'Amministrazione Comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
3. Il Concessionario, prima dell'uso degli impianti, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e dovrà inoltre provvedere:
  - a. Alla copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
  - b. Alla copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune.
4. Il concessionario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto di concessione, a garanzia del regolare adempimento di tutte le clausole contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni, un deposito cauzionale/ polizza fideiussoria pari all'importo annuo della concessione da rinnovare annualmente fino alla scadenza contrattuale. Il rinnovo dovrà avvenire almeno tre mesi prima della scadenza e la copia del contratto dovrà essere tempestivamente consegnata al Responsabile del Servizio Amministrativo pena la decadenza della concessione. La polizza fideiussoria, il cui beneficiario esclusivo è il Comune di Sapi, non dovrà prevedere il beneficio di preventiva escussione dei debitori.
5. Il Concessionario deve garantire, che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva.
6. Il Concessionario si obbliga ad applicare all'utenza le tariffe nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale.
7. Ulteriori obblighi da prevedere nella Convenzione:
  - a. Assegnare ad ogni istruttore un numero di allievi non superiore a 20;
  - b. Provvedere a che sia sempre a disposizione almeno 1 telefono cellulare per eventuali chiamate d'emergenza;
  - c. Far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali;
  - d. Far rispettare il divieto assoluto di accesso ed uso di bevande alcoliche.

### **Art. 13.**

#### **Doveri del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone annuo, onnicomprensivo, in riferimento a quanto stabilito prima dalla Giunta.
2. Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese per la pulizia, gas, energia elettrica e acqua provvedendo alla voltura dei contratti, per il presidio degli impianti sportivi, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività, per la gestione ordinaria e per tutti gli obblighi di cui alla concessione.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento delle attività sportive di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto dallo stesso solo dopo presentazione di richiesta scritta e previa autorizzazione. La palestra della scuola non assume veste di deposito o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce negli impianti sportivi.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'affidamento, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio dell'attività, a mezzo lettere acquisita al protocollo dell'Ente, anche a mezzo PEC, l'effettivo utilizzo degli impianti sportivi assegnati, nonché il numero degli utenti coinvolti nell'attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
6. Il Concessionario garantisce il rispetto delle tariffazioni speciali stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare per i cittadini che si trovino in situazioni di indigenza o di disagio sociale.
7. L'accesso agli impianti sportivi è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori del concessionario ed è fatto divieto assoluto di entrare a coloro che non partecipano all'attività sportiva.
8. È vietato l'utilizzo degli impianti sportivi al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca dell'affidamento in concessione.
9. Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna dell'impianto e relative pertinenze oggetto della concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa in visione dello stato dell'impianto e relative

pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare gli impianti e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata l' utilizzazione di locali ed attrezzature che non siano state previste all' atto della concessione.

11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l' accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.
12. Gli ulteriori obblighi del concessionario possono essere previsti nel bando, nel capitolato e nel contratto di concessione dell' impianto sportivo.

#### **Art. 14.**

##### **Divieto di sub concessione**

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo:
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e della pubblicità, ecc previa comunicazione all' Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella Convenzione che regolerà i rapporti tra l' Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario.
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Sport e preventivamente valutate e concordate con il concessionario.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività presso le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità competenti.

#### **Art. 15**

##### **Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione**

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile del Servizio Sport provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune di Sapri dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
  - a. i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
  - b. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - c. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
  - d. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico
  - e. nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il Concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste e accordate. In questo caso l'Ente procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni.
3. Il Comune di Sapri, attraverso il Servizio Sport, revoca la concessione di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 c successive modifiche e integrazioni, quando:
  - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
4. Il concessionario al quale è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potrà essere

escluso dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

#### **Art. 16**

##### **Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, la fruibilità da parte delle associazioni iscritte in albi comunali.  
A tal fine, qualora il criterio si riveli più vantaggioso per l'utilizzo diffuso, potranno essere presi a riferimento valori medi delle tariffe di utilizzo, sia pubbliche che private, di impianti e strutture analoghe e comparabili dei Comuni limitrofi.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione al Servizio Sport.
5. Le tariffe in vigore sono espone con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.

I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

#### **Art. 17**

##### **Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso temporaneo delle palestre scolastiche e degli impianti annessi agli istituti**

1. Le palestre scolastiche sono assegnate in uso a terzi negli orari e nei periodi extra-scolastici, previa diffusione di Avviso Pubblico predisposto annualmente dal Servizio Sport e la predisposizione di idonea modulistica.
2. Le assegnazioni sono effettuate dal Servizio Sport previa acquisizione di disponibilità comunicata dai Dirigenti Scolastici interessati.
3. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, a seguito di avviso pubblico, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Circolo e di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre.
4. In attesa delle comunicazioni da parte delle scuole, le società potranno avviare le attività con autorizzazioni provvisorie sulla base degli orari dell'anno precedente.
5. Il Responsabile dell'ufficio competente, sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere del competente Consiglio di Circolo o di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Le richieste di utilizzo degli impianti pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
6. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale di più alto livello. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

7. Nella redazione del piano di riparto si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a. equa ripartizione tra gli istanti del monte ore disponibile per ciascuna palestra, con priorità per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o Registro Regionale; le ore residuali possono essere assegnate anche a gruppi di utenti amatoriali.
  - b. in caso di sovrapposizione di richieste per uno stesso orario è data priorità alle associazioni aventi sede in Sapri e tra di queste a chi ha la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Coni o Registro Regionale.
8. Entro il 31 marzo di ogni anno, a cura del Servizio Sport viene pubblicato apposito avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune riportante i termini e le modalità di presentazione delle istanze di assegnazioni in uso delle palestre scolastiche per l'anno agonistico successivo.  
In sede di prima attuazione del presente Regolamento l'Anno Agonistico di riferimento è il 2016/2017.
9. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenute a corrispondere al Comune un canone nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili.
10. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche, alla scadenza dell'apposito Avviso, non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Sapri.  
Eventuali Piani di Rientro del debito, da definire in ogni caso prima della scadenza dell'Avviso Pubblico, potranno essere accordati dal Comune di Sapri e potranno avere durata non superiore ai trentasei mesi, con applicazione degli interessi legali, e con presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per le dilazioni inerenti situazioni debitorie di importo superiore a euro 10.000,00.  
La presente norma e' applicabile anche ai piani di rientro già concessi.  
In ogni caso e in presenza di piani di rateizzo già concessi, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive rispetto alle scadenze fissate per i versamenti, comporterà la decadenza dal beneficio del rateizzo, la revoca dell'eventuale autorizzazione all'uso già rilasciata e la riscossione dell'eventuale polizza fideiussoria posta a garanzia del rientro, salvo ulteriori addebiti.  
Le norme di cui al presente articolo si applicano alle palestre scolastiche e agli impianti sportivi comunali in genere, nonché agli impianti sportivi dati in concessione a terzi.
11. alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano i seguenti criteri generali:
  - a. le autorizzazioni all'uso delle palestre e degli impianti sportivi saranno rilasciate previo pagamento anticipato delle tariffe d'uso vigenti, corrispondente al periodo di utilizzo richiesto, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma io;
  - b. gli utilizzatori sono tenuti a segnalare immediatamente all'ufficio sport il verificarsi di situazioni che possano ingenerare pericolo o danno all'incolumità propria e di terzi, obbligandosi ad interrompere istantaneamente l'attività sportiva in corso nell'impianto, oggetto dell'autorizzazione.

#### **Art. 18**

##### **Rinvii**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme di Legge nazionale, alla Legge Regionale Campania 19/2013 e s.m.i. ed alla normativa Comunitaria Europea.

#### **Art. 19**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altro regolamento comunale disciplinante la medesima materia.

## ALLEGATO A NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio Tecnico Comunale ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco ecc;
- f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell'Amministrazione comunale. limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
- g. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- h. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di immissione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- i. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie a fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai precedenti;
- j. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k. manutenzione degli impianti di condizionamento;
- l. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- m. oneri connessi all'instestazione della licenza di pubblico spettacolo. laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- n. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo: quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale. nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

## ALLEGATO B NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### Utilizzo ed accesso

- 1) I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
- 2) E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio;
- 3) Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
- 4) I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
- 5) In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
- 6) E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
- 7) I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
- 8) Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
- 9) Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne illegittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
- 10) L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica. Lo stesso dicasi per l'utilizzo di asciugacapelli.
- 11) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- 12) L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
- 13) Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
- 14) E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate al ristoro.
- 15) E' vietato fumare, come per legge, in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- 16) E' vietato l'accesso agli animali.
- 17) E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- 18) E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
- 19) E' vietato fare fotografie. riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D.gls n. 196/03 - codice in materia di protezione dei dati personali - e ss.mm.ii se accordare l'autorizzazione o meno.
- 20) L'Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare e inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

21. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

#### **Impianti e attrezzature.**

- a. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- c. I predetti materiali non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.

La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00.

Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dalla struttura.